

Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 02 del 24.02.1995

INDICE

CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

- Art. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto - Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse
- » 2 - Costruzione della rete idrica
- » 3 - Proprietà delle tubazioni
- » 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti
- » 5 - Interruzione del servizio di erogazione
- » 6 - Priorità nella concessione delle utenze
- » 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere
- » 8 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rote e sulle valvole di distribuzione
- » 9 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza
- » 10 - Distribuzione dell'acqua

CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

- Art. 11 - Definizione di impianti per uso pubblico
- » 12 - Uso delle fontanelle pubbliche
- » 13 - Vasche e cisterne pubbliche
- » 14 - Prese d'acqua per scopi particolari

CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

- Art. 15 - Definizione delle utenze private
- » 15/bis - Forniture su strade canalizzate o prive di rete
- » 15/ter - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari
- » 16 - Soggetti ammessi alla fornitura
- » 17 - Richiesta di allacciamenti
- » 18 - Oneri di allacciamento - Cauzioni - Noli - Canoni - Spese contrattuali
- » 19 - Modalità di somministrazione
- » 20 - Accertamento dei consumi
- » 21 - Uso bocche d'incendio private
- » 22 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi
- » 23 - Distacco di alloggi allacciati ad unica presa
- » 24 - Ampliamento della concessione
- » 25 - Condotture private all'interno delle proprietà
- » 26 - Collegamenti di impianti ed apparecchi
- » 27 - Impianti di pompaggio
- » 28 - Serbatoi

CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI

- Art. 29 - Tipo e calibro dei contatori
- » 30 - Posizione dei contatori
- » 31 - Contatori in fabbricati con più utenze
- » 32 - Custodia dei contatori
- » 33 - Incuria e manutenzione del contatore
- » 34 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente
- » 35 - Difettosa o mancata misurazione dei consumi
- » 36 - Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

CAPITOLO QUINTO CONTRATTI DI FORNITURA

- Art. 37 - Titolarità della concessione
- » 38 - Contratto di utenza
- » 39 - Forniture provvisorie
- » 40 - Durata dei contratti di fornitura
- » 41 - Uso dell'acqua

CAPITOLO SESTO CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

- Art. 42 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori
- » 43 - Tariffe - Ruoli di riscossione (Art. 9 d.l. n. 66/89 ora l. n. 144/89)
- » 43/bis - Tariffe per bocche antincendio private
- » 44^{43ter} - Sospensione della fornitura per morosità
- » 45 - Risoluzione di diritto delle concessioni
- » 46 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

- » 47 - Portata garantita
- » 48 - Perdita, danni, responsabilità
- » 49 - Manomissioni alle condutture
- » 50 - Variazioni delle tariffe e del regolamento
- » 51 - Azioni giudiziarie

**CAPITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 52 - Penalità
- » 53 - Validità della fatturazione
- » 54 - Regolamento come normativa contrattuale
- » 55 - Tasse ed imposte
- » 56 - Applicabilità del diritto comune
- » 57 - Decorrenza del regolamento e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

ALLEGATI

- *A* - Diritti di allacciamento
- *B* - Tariffe di vendita del servizio
- *C* - Depositi cauzionali
- *D* - Diritti diversi

CAPITOLO PRIMO
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

ART.1

Assunzione del servizio del pubblico acquedotto
Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse.

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune e' assunto dall'Amministrazione Comunale nei modi di legge. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno (art.7 e art.17 legge 10 maggio 1976, n.319, cosi' come modificata con l'art.3 della legge 23.4.1981, n.153).

ART.2

Costruzione della rete idrica.

La rete di distribuzione idrica sara' normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune. In casi particolari potra' essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dalla Amministrazione alle condizioni che riterra' di prescrivere, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale. Il concessionario dovra' eseguire a sue spese i lavori per la condotta dell'acqua dalla rete stradale di distribuzione al contatore di erogazione. Tutte le spese di acquisto del materiale, saranno a totale carico del concessionario. Le caratteristiche dei materiali saranno stabilite di volta in volta da personale del Comune. La manutenzione delle diramazioni private, dal punto di allaccio, compreso il contatore, resta a totale carico dei concessionari, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.3

Proprieta' delle tubazioni.

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprieta' dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitu' per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

ART.4

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti.

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto escluso le diramazioni private di cui all'art.2, sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servira' in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

ART. 5

Interruzione del servizio di erogazione.

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Art. 6

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

ART. 7

Danni alle condotte e tubazioni in genere.

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 40% delle spese sostenute per la riparazione che rimane a carico di chi ha provocato il guasto.

I concessionari sono sempre responsabili verso i terzi dei danni dei danni che possono arrecare per il collocamento ed esercizio della condotta privata e sono tenuti ad eseguire le riparazioni che, eventualmente il Comune dovesse ritenere necessarie.

Art. 8

Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

È vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

Art. 9

Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 10

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
- b) mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO
FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 11

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di inaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 12

Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

È solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

È vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 13

Vasche e cisterne pubbliche

È vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.

È fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino a lire 1.000.000 - salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

Art. 14

Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione a sensi dell'art. 106 della legge comunale e provinciale.

ART. 15

Definizione delle utenze private

Sono considerate utenze private:

- quelle per uso domestico;
- quelle per uso industriali;
- quelle per uso zootecnico;
- quelle per uso extra domestico.

ART. 15/bis

Forniture su strade canalizzate o prive di rete.

L'acqua verra' normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per gli altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione si rinvia all'art. 2 del presente regolamento o con interventi di cui alla legge 28.1.1977, n. 10 e succ. mod.

ART. 15/ter

Diritto di sospendere o di revocare le forniture

Per ogni tipo di erogazione a cominciare da quella ad uso extradomestico, e' in facolta' dell'Ente sospendere o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, che interrompono il deflusso e diminuiscono il carico dell'acqua, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Ente stesso valutare insindacabilmente.

Nei periodi estivi e in quelli di magra il Comune si riserva il diritto di ridurre l'erogazione sia di giorno che di notte.

Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potra', in tal caso essere rivendicata dal concessionario.

ART. 16

Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verra' fatta direttamente ai proprietari degli stabili.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente divra' fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitu' di acquedotto.

ART. 17

Richiesta di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su competente carta da bollo nella quale dovra' indicare:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'uso a cui l'acqua dovra' servire;
- c) l'ubicazione dello stabile per il quale l'acqua e' richiesta;
- d) dichiarazione di aver preso conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi allo stesso;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 13 della legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e limitatamente

alle prime due rate nell'ipotesi dell'art.35.

Dalla suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà, eventualmente, risultare che l'opera è stata edificata anteriormente al 31.12.1993.

Se usufruisca già del pubblico servizio, in sostituzione il richiedente produrrà copia di una fattura emessa dall'azienda erogante del servizio o documento dal quale risulti che l'opera già fruisce del pubblico servizio.

La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art.15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari. Se trattasi di usufrutto, costruttore, amministratore questi dovrà essere regolarmente autorizzato.

In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale dovrà mansionarsi gli estremi della concessione od autorizzazione.

L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di usabilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'utente, all'atto della domanda, dovrà versare un diritto fisso di allacciamento di lire 50.000.

ART.18

Oneri di allacciamento-Cauzioni-Noli-Spese contrattuali

Il richiedente, se il collocamento della condotta privata danneggia strade, piazze o opere pubbliche o di proprietà del Comune, si impegna a versare una cauzione a garanzia che i lavori di ripristino siano eseguiti a perfetta regola d'arte. L'importo di tale sanzione sarà stabilito, di volta in volta, dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.19

Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

Comunque ogni utenza deve garantire il consumo minimo pari a 40 mc. semestrali.

ART.20

Accertamento dei consumi

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annuale, entro il mese di settembre. Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito.

Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

Art. 21

Uso bocche d'incendio private

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

Ogni edificio avra' una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda piu' alloggi, come nel caso di condomini, verranno sistemati sempre a cura e spese dei proprietari tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi. In mancanza i consumi parziali andranno a carico del proprietario unico ovvero della Amministrazione condominiale.

ART. 23

Distacco alloggi allacciati ad unica presa.

In caso di divisione di uno stabile gia' fornito d'acqua, il proprietario piu' vicino alla diramazione potra' usufruire della presa gia' esistente. Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo preesistente previo accertamento del fontaniere comunale che controllera' l'esecuzione dei lavori ed la conseguente posa dei contatori.

ART. 24

Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione.

Art. 25

Condutture private all'interno delle proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 26

Collegamenti di impinati ed apparecchi

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di «non ritorno».

È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 27

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

È assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 28

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

ART.29
Contatori

I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente.

ART.30
Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.
Prima del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.
Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del numero di cinta perimetrale.
Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto.
Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere la esecuzione dei lavori necessari per renderli per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.
Ove l'utente non vi provveda entro i 30 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.
L'Amministrazione comunale ha facoltà di far eseguire controlli e di pretendere la sostituzione dell'apparecchio qualora se ne avverta la necessità.

Art. 31
Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.
Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro.

Art. 32
Custodia dei contatori

L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.
La manomissione dei sigilli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

Art. 33

ART.33
Incuria e manutenzione del contatore.

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza oltre alle spese previste per l'acquisto e l'installazione del contatore di erogazione.

Art. 34
Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.
Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.
Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica.

Art. 35
Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate.

Rimozione e spostamento dei contatori-Diviato

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non in presenza di personale addetto previa richiesta scritta al Comune con tutte le spese a carico dell'utente.

CAPITOLO QUINTO Concessioni di fornitura

ART.37

Titolarita' della concessione

Il titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilita' e' il proprietario dell'edificio.

ART.38

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovra' corrispondere apposito atto di concessione rilasciato con atto deliberativo della Giunta Comunale.

La concessione potra' essere richiesta:

- a)-per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio;
- b)-per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

L'atto di concessione deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate.

ART.39

Forniture Provvisorie

A tale richiesta potra' essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.

Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di un anno, a condizioni, se non si tratta di fatto occasionale:

- che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;
 - che sia versato un anticipo pari al presunto importo del consumo per l'intero periodo, salvo conguaglio a fornitura conclusa;
 - che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
 - che sia effettuato un deposito cauzionale nell'ipotesi di cui all'art.18;
- Tutto il materiale resta di proprieta' dell'Amministrazione.

ART.40

Durata dei contratti di fornitura

Le concessioni di fornitura, salvo diversa indicazione, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire la concessione in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

ART.41

Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nella concessione e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO SESTO

Contabilizzazione dei consumi

ART.42

Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei seguenti periodi: 1 settembre/30 settembre, secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura.

ART.43

Tariffe acqua - Ruoli di riscossione

(Art.9 D.L. 2.3.89, n.66 ora L. 24.4.89, n.144)

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

a)-USO DOMESTICO-Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per altri ordinari impieghi domestici. Sono equiparati all'uso domestico le erogazioni per uso commerciale, artigianale, previa verifica dei requisiti di appartenenza alla categoria;

b)-USI INDUSTRIALI-Si considera destinata ad usi industriali l'acqua utilizzata con processi di lavorazione industriale. Le erogazioni a termine vengono equiparate al consumo industriale;

c)-USO ZOOTECNICO: è l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali. Per tale uso il costo dell'acqua al metro cubo resta

determinato nella misura del 50% della tariffa ordinaria per l'uso domestico. In questa fattispecie l'utente deve dimostrare di essere in possesso del requisito di imprenditore agricolo e che l'attività di allevamento risulti prevalente.

d)-USO EXTRA DOMESTICO-E' l'acqua destinata ad usi diversi da quelli indicati al punto "A".

Le tariffe di vendita dell'acqua vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti del Consiglio Comunale. La riscossione dei canoni dell'acqua verrà eseguita ogni anno in due rate posticipate riferite al canone semestrale presso la Tesoreria Comunale, secondo la normativa delle entrate patrimoniali degli Enti Pubblici.

ART.43/bis

Non è consentito alcun tipo di erogazione per uso irriguo, diversamente l'Ente adotterà le formalità di cui all'art.15/ter.

ART.43/ter

Tariffe per bocche antincendio private

Per ciascuna bocca da incendio l'utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo dell'acqua segnata dal contatore.

Art. 44

Sospensione della fornitura per morosità

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni quindici dalla data di recapito della stessa.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza (All. D).

Art. 45

Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

ART.46

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni qui vi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 47

Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua e' comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, ne' il servizio puo' direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore. L'utente non potra' pretendere alcun indennizzo per la temporanea interruzione del servizio dipendente da eventuali guasti alla condotta di pertinenza del Comune.

Art. 49

Manomissioni alle condutture

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalita' e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, e' fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

ART. 50

Variazione delle tariffe e del Regolamento

L'Ente si riserva la facolta' di modificare, previa autorizzazione della Autorita' competente, ove necessari, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Nel caso l'utente non receda dall'atto di concessione, entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.

In particolare le variazioni tariffarie, sui consumi in corso, si applicano tenendo presente il principio della prevalenza dei consumi, fissato con circolare n. 117 del 18.07.1947 dal Ministero dell'Industria e del Commercio, nell'ambito del normale ciclo di lettura dei contatori. E' fatta salva in materia la competenza del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.).

Le variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano gia' investiti dalle concessioni d'acqua.

Art. 51

Azioni giudiziarie

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti e' competente l'autorita' giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

CAPITOLO SETTIMO

Disposizioni finali

ART. 52

Penalita'

Salvo i casi di falsita' o di frode per i quali si procedera' a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sara' punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravita' dei fatti e senza pregiudizio dell'azione civile.

La quantita' d'acqua defraudata sara' inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Municipale, e dovra' essere pagata al costo corrispondente. L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finche' ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

ART. 53

Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

ART. 54

Regolamento come normativa contrattuale

Le norme del presente regolamento formano parte integrante dell'atto di concessione.

Art. 55

Tasse ed Imposte

Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 56

Applicabilità del diritto comune

Il presente regolamento abroga le norme emanate precedentemente. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, disposizioni e gli usi vigenti che disciplinano la materia.

Art. 57

Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua seconda pubblicazione all'albo ad avvenuta approvazione.

È demandata alla Segreteria l'incarico di inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

INDICE

CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

- Art. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto - Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse
- » 2 - Costruzione della rete idrica
- » 3 - Proprietà delle tubazioni
- » 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti
- » 5 - Interruzione del servizio di erogazione
- » 6 - Priorità nella concessione delle utenze
- » 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere
- » 8 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rote e sulle valvole di distribuzione
- » 9 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza
- » 10 - Distribuzione dell'acqua

CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

- Art. 11 - Definizione di impianti per uso pubblico
- » 12 - Uso delle fontanelle pubbliche
- » 13 - Vasche e cisterne pubbliche
- » 14 - Prese d'acqua per scopi particolari

CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

- Art. 15 - Definizione delle utenze private
- » 15/bis - Forniture su strade canalizzate o prive di rete
- » 15/ter - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari
- » 16 - Soggetti ammessi alla fornitura
- » 17 - Richiesta di allacciamenti
- » 18 - Oneri di allacciamento - Cauzioni - Noli - Canoni - Spese contrattuali
- » 19 - Modalità di somministrazione
- » 20 - Accertamento dei consumi
- » 21 - Uso bocche d'incendio private
- » 22 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi
- » 23 - Distacco di alloggi allacciati ad unica presa
- » 24 - Ampliamento della concessione
- » 25 - Condotture private all'interno delle proprietà
- » 26 - Collegamenti di impianti ed apparecchi
- » 27 - Impianti di pompaggio
- » 28 - Serbatoi

CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI

- Art. 29 - Tipo e calibro dei contatori
- » 30 - Posizione dei contatori
- » 31 - Contatori in fabbricati con più utenze
- » 32 - Custodia dei contatori
- » 33 - Incuria e manutenzione del contatore
- » 34 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente
- » 35 - Difettosa o mancata misurazione dei consumi
- » 36 - Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

CAPITOLO QUINTO CONTRATTI DI FORNITURA

- Art. 37 - Titolarità della concessione
- » 38 - Contratto di utenza
- » 39 - Forniture provvisorie
- » 40 - Durata dei contratti di fornitura
- » 41 - Uso dell'acqua

CAPITOLO SESTO CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

- Art. 42 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori
- » 43 - Tariffe - Ruoli di riscossione (Art. 9 d.l. n. 66/89 ora l. n. 144/89)
- » 43/bis - Tariffe per bocche antincendio private
- » 44^{43ter} - Sospensione della fornitura per morosità
- » 45 - Risoluzione di diritto delle concessioni
- » 46 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

- » 47 - Portata garantita
- » 48 - Perdita, danni, responsabilità
- » 49 - Manomissioni alle condutture
- » 50 - Variazioni delle tariffe e del regolamento
- » 51 - Azioni giudiziarie

**CAPITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 52 - Penalità
- » 53 - Validità della fatturazione
- » 54 - Regolamento come normativa contrattuale
- » 55 - Tasse ed imposte
- » 56 - Applicabilità del diritto comune
- » 57 - Decorrenza del regolamento e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

ALLEGATI

- *A* - Diritti di allacciamento
- *B* - Tariffe di vendita del servizio
- *C* - Depositi cauzionali
- *D* - Diritti diversi